



Spett.le Autorità per l'Energia Elettrica e il
Gas

Direzione Strategie e Studi

Piazza Cavour 5

20121 Milano

e-mail: studi@autorita.energia.it

Milano, 12 aprile 2013

Oggetto: Osservazioni di Edison S.p.A. al Documento per la Consultazione DCO 97/13/A “Linee guida per la misurazione degli oneri amministrativi associati agli obblighi informativi posti in capo ai soggetti regolati dall’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas”

Con la presente si trasmettono le osservazioni al documento per la consultazione di cui in oggetto.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi integrazione o chiarimento.

Con i migliori saluti


M. Elena Fumagalli
Direzione Affari Istituzionali e Regolamentari
Responsabile Affari Regolamentari



**LINEE GUIDA PER LA MISURAZIONE DEGLI ONERI
AMMINISTRATIVI ASSOCIATI AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI POSTI
IN CAPO AI SOGGETTI REGOLATI DALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS**

PREMESSA

Edison esprime un generale apprezzamento nei confronti dell'intento dell'Autorità di quantificare gli oneri amministrativi legati ai numerosi obblighi informativi posti in capo alle aziende delle filiere elettrica, gas naturale e idrica.

La Società auspica che il suddetto procedimento possa portare, in particolare, ad una razionalizzazione e ad una semplificazione degli obblighi informativi, che consentirebbe risparmi significativi al sistema delle aziende sia in termini economici sia in termini di tempo.

OSSERVAZIONI GENERALI

Il meccanismo di misurazione degli obblighi informativi proposto nel presente documento di consultazione si limita a quantificare l'impatto dei suddetti obblighi sulle aziende: per avere una fotografia esaustiva del tema, occorre anche sapere quale siano gli scopi e le finalità per cui vengono richiesti i dati e le informazioni. Si suggerisce, pertanto, di procedere ad un'analisi costi e benefici che evidenzi da un lato gli oneri cui va incontro il sistema per produrre una certa informazione e dall'altro i benefici che la disponibilità di tale informazione comporta. I risultati di questo processo dovrebbero, poi, essere utilizzati per una revisione degli attuali obblighi informativi, al fine di evitare di richiedere informazioni poco utili o duplicate e al fine di semplificare le informazioni i cui oneri amministrativi non sono compensati dai relativi benefici.

In generale, poi lo Standard Cost Model (SCM) rappresenta un proficuo strumento per analizzare l'impatto dal punto di vista del sistema: per il riconoscimento dei costi alle singole aziende (si pensi, ad esempio, alle tariffe degli asset di distribuzione, trasporto e stoccaggio gas) occorre, comunque, continuare a far riferimento ai costi effettivi comunicati da ciascun operatore secondo la normativa vigente. SCM fa riferimento, infatti, ad un costo standard del personale (pari al costo del contratto collettivo di riferimento), mentre a livello di singole aziende i costi sono notoriamente diversi sia per l'applicazione di maggiorazioni ai minimi tabellari sia per la concomitante applicazione di contratti nazionali di settore diversi.



Inoltre, pur consapevoli che una puntuale analisi dei costi sarà oggetto di una successiva fase di consultazione, ci preme sottolineare come nei costi unitari debbano essere inclusi non solo i costi amministrativi e informatici legati agli aggiornamenti dei database aziendali e alla gestione delle varie query, ma anche i costi legati alla formazione del personale (per l'apprendimento delle nuove query e degli eventuali nuovi sistemi informativi richiesti per la produzione delle varie informazioni), i costi legati all'eventuale contenzioso legale, i maggiori costi richiesti dalle società di revisione dei conti (motivati dalla complessità degli adempimenti legati all'unbundling) ed infine i maggior costi sostenuti dalle aziende per avere sempre disponibile il personale necessario a studiare, predisporre le specifiche ed implementare le continue variazioni e/o integrazioni di informazioni richieste dal quadro normativo regolatorio.

Desideriamo infine cogliere l'occasione del presente documento per portare all'attenzione dell'Autorità alcune esigenze di razionalizzazione:

- le stesse informazioni sono richieste da enti diversi, con dettaglio e formato non univoco (si pensi ai dati di produzione richiesti dall'Agenzia delle Dogane, da Terna e dall'AEEG per l'indagine annuale): ideale sarebbe avere un database unico sul quale caricare tutte le informazioni e che sia accessibile a tutti i soggetti interessati; in alternativa sarebbe sufficiente prevedere una sincronizzazione delle scadenze e l'utilizzo di dettagli e formati univoco, onde evitare che gli operatori si ritrovino costretti a riclassificare/aggregare i propri dati in molteplici forme a seconda dei destinatari;
- in altri casi è la stessa Autorità che richiede informazioni simili in periodi diversi e/o con finalità diverse (si pensi ai prezzi medi richiesti nella raccolta trimestrale e, con un dettaglio diverso, in sede di indagine annuale): ideale sarebbe poter inviare i dati una volta sola; in alternativa potrebbe essere quantomeno sufficiente prevedere un dettaglio univoco;
- i provvedimenti dell'Autorità sono particolarmente numerosi: la classificazione per filiera è particolarmente utile perché consente agli operatori di filtrare solamente i provvedimenti e gli atti di interesse per la propria attività; a tal proposito è di fondamentale importanza che l'Autorità evidenzi in modo chiaro tutte le filiere interessate da ciascun documento (si pensi, ad esempio, al DCO 85/13/R/idr sul bonus sociale idrico che prevedeva anche impatti sui venditori di energia elettrica chiamati a erogare tale bonus: il sistema lo segnalava solo con riferimento alla filiera idr senza alcun riferimento alla filiera eel; molti operatori del settore elettrico lo hanno del tutto ignorato) ed eviti di inserire obblighi non pertinenti all'oggetto del provvedimento (si pensa ad esempio agli obblighi di odorizzazione del gas naturale per i clienti direttamente connessi



alla rete di trasporto, disciplinato all'interno del testo integrato per la qualità della rete di distribuzione);

- la continua variazione della normativa induce un costo non indifferente per la gestione dei provvedimenti e dei relativi adempimenti: una maggiore stabilità regolatoria sarebbe auspicabile, soprattutto in questa fase di consolidamento e riassetto del mercato per l'integrazione prevista a livello europeo.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Q.1 Quali altre informazioni ed eventuali elementi di dettaglio dovrebbe contenere il Calendario?

Ad avviso di Edison il calendario dovrebbe mappare **tutti gli obblighi informativi** verso **tutti i destinatari** nazionali e internazionali: non solo, quindi, le raccolte dati verso l'Autorità o originate dalla regolazione dell'Autorità, ma anche le informazioni inviate ad altri soggetti istituzionali (per esempio Agenzia delle Dogane per le accise, Terna per l'applicativo statistico Gstat, regolatori stranieri per l'accesso ai relativi mercati, GME e Terna per il monitoraggio dei mercati, MSE) nonché tutti gli adempimenti legati all'implementazione dei regolamenti REMIT e EMIR. In particolare il calendario dovrebbe essere esaustivo per tutte le raccolte dati verso l'Autorità, mentre rimarrebbe di natura indicativa per tutti gli altri destinatari.

Dal punto di vista contenutistico il calendario dovrebbe contenere le seguenti informazioni minime:

- denominazione dell'obbligo informativo;
- destinatari dell'obbligo (attività coinvolte, come da classificazione ai fini unbundling)
- descrizione del dato (se quantitativo o qualitativo o se richiede risposte a scelta multipla)
- riferimenti normativi alla base dell'obbligo informativo (e relativa classificazione come suggerita dall'Autorità al punto 2.4.2 del documento);
- finalità di utilizzo dei dati;
- periodicità di raccolta
- scadenza;
- link all'ultima versione del manuale della raccolta (se disponibile) con indicazione della data di aggiornamento.

Il calendario dovrebbe poter essere ordinato in modo interattivo dall'utente, sia ordinando temporalmente tutte le scadenze sia filtrando le scadenze per attività in modo tale da evidenziare solo quelle di interesse per il proprio perimetro. Inoltre il



calendario dovrebbe prevedere opportuni accorgimenti grafici (evidenziazioni, sfondi o caratteri differenziati) per segnalare le modifiche rispetto alle precedenti versioni.

Q.2 Quali proposte, di carattere metodologico e procedurale, intendete suggerire ai fini della programmazione e attuazione della sopra citata consultazione pubblica?

La predisposizione di un calendario che mappi tutti gli obblighi informativi in capo agli operatori nei confronti di tutti i destinatari è un lavoro piuttosto oneroso. Il gruppo Edison è disponibile a partecipare attivamente alla redazione del calendario e a tal proposito suggerisce di adottare la seguente procedura:

- prima mappatura da parte dell’Autorità dei vari obblighi informativi e stesura di una bozza del calendario;
- consultazione pubblica sulla bozza del calendario aperta a tutti gli operatori che possono indicare obblighi informativi mancanti nella bozza, segnalare modifiche o ridondanze; per avere il maggior dettaglio possibile questa consultazione dovrebbe durare almeno 45 giorni solari escluso il mese di agosto per consentire agli operatori (e specialmente ai gruppi verticalmente integrati) di mappare a loro volta all’interno tutti gli obblighi informativi di cui sono incaricati)
- l’Autorità raccoglie tutti i contributi e pubblica il calendario nella sua versione definitiva.

Q.3 Con che periodicità ritenete sia ottimale che l’Autorità proceda alla consultazione della banca dati e del Calendario?

Il calendario dovrebbe essere aggiornato in modo globale in concomitanza di ciascun periodo regolatorio, nonché in caso di imposizione di un nuovo obbligo. Dovrebbe inoltre essere prevista la facoltà per gli operatori di segnalare eventuali obblighi mancanti o modificati (soprattutto se imposti da soggetti diversi dall’Autorità e non correttamente mappati).

Q.4 Quali altri criteri di selezione degli obblighi informativi da sottoporre a misurazione ritenete utili o essenziali?

Edison ritiene non esaustivi i criteri proposti dall’Autorità per la selezione degli obblighi informativi da sottoporre a misurazione: devono essere considerate anche la periodicità dell’obbligo e la finalità con cui il dato viene raccolto (ossia i benefici che la sua disponibilità apporta al sistema).

Inoltre ci pare opportuno ordinare i criteri secondo la seguente priorità (dalla massima alla minima):



1. finalità del dato;
2. stima dell'onerosità degli obblighi;
3. complessità delle informazioni;
4. periodicità della raccolta;
5. popolazione interessata;

In questo modo dovrebbero essere privilegiate per la misurazione degli oneri le informazioni particolarmente complesse (quali, ad esempio, l'unbundling e la Robin Hood Tax o l'indagine annuale) mentre dovrebbero essere tralasciate (almeno in questa prima fase di applicazione dello SCM) tutte le raccolte che, pur impattando una ampia platea di soggetti (si pensi ad esempio a tutti i produttori di generazione distribuita) richiedono un ridotto tempo di gestione e un costo contenuto. In altre parole a nostro avviso dovrebbero essere misurate tutte le raccolte complesse (anche se rivolte a pochi soggetti) e non solamente le raccolte con tanti destinatari, come invece sembrava trasparire dall'ordine suggerito nel punto 3.1.1 del documento di consultazione).

<i>Q.5 Quali modalità di consultazione ritenete utili oltre a quelle citate?</i>
--

Una puntuale determinazione dei costi è un requisito nodale per l'affidabilità dello SCM. Edison ritiene che l'analisi debba coinvolgere una platea rappresentativa di tutti gli operatori del settore, inclusivi delle società soggette a RTPA, dai grandi gruppi verticalmente integrati in una o più filiere ai piccoli produttori, dagli esercenti le attività di distribuzione ai piccoli grossisti e rivenditori. Il coinvolgimento delle associazioni di categoria è fondamentale (soprattutto per quanto riguarda i piccoli operatori o il settore delle rinnovabili), ma un quadro esaustivo non può prescindere da una consultazione dei principali operatori del settore (i primi per ciascuna attività, oppure tutti coloro con una quota di mercato superiore ad una soglia percentuale predefinita): a tal riguardo Edison si rende disponibile fin da ora a fornire il proprio contributo.

Per le modalità di consultazione come gruppo vediamo con favore sia la realizzazione di focus group dedicati alle singole attività o alle singole raccolte (specialmente per quelle complesse come l'unbundling) sia l'invio di questionari ai vari operatori.

I costi standard ottenuti dovrebbero poi essere pubblicati in un apposito documento di consultazione per un'ultima verifica da parte di tutti gli operatori al fine di avere la più ampia possibile condivisione.



Q.6 Quali criteri metodologici e procedurali suggerite per la valutazione degli oneri amministrativi ex ante?

Lo SCM fornisce i migliori risultati se applicato a consuntivo, una volta noto l'impatto in termini di tempi e costi associato a ciascuna raccolta dati.

L'applicazione dello SCM in sede di valutazione ex-ante degli oneri amministrativi di un nuovo obbligo informativo potrà dare solamente un'indicazione di massima, ma non potrà mai sostituire una misurazione dell'obbligo stesso a consuntivo.

Edison suggerisce, pertanto, che ciascun nuovo obbligo venga sottoposto sia a una valutazione ex-ante (da attuarsi con focus group specifici cui invitare le associazioni di categoria e i principali operatori interessati dal nuovo obbligo) sia ad una misurazione ex-post (da attuarsi con l'applicazione dello SCM e l'invio di questionari specifici).